

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Variante non sostanziale alla autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea, assentita a Edison SpA

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 94 del 15/1/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 23/6/2016 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
 - 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 28/3/2011, con riferimento all'intervento oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 676-26045 del 22/9/2016, di assentire a Edison SpA con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 - C.F.06722600019, P.IVA n. 08263330014, l'autorizzazione per attuare le varianti non sostanziali citate in premessa, come definite nel progetto costituito dagli elaborati e tavole di cui all'**allegato 5** al presente provvedimento, una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al titolare affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
 - 3) sono fatte salve le premesse e le prescrizioni di cui alla citata D.D. n. 676-26045 del 22/9/2016 di Autorizzazione Unica già rilasciata, che rimangono valide, ai fini della sua efficacia, per tutto quanto compatibile con il presente provvedimento;
 - 4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce i seguenti assensi necessari ai fini dell'approvazione delle varianti non sostanziali descritte nel progetto di cui al precedente punto 2), anche con riferimento alla concessione di derivazione d'acqua ed al giudizio di compatibilità ambientale e agli assensi ivi compresi:
 - parere della F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA circa la necessità di avviare una nuova fase di verifica di VIA di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - parere di compatibilità idraulica ex R.D. 523/1904 e con le Norme di Attuazione del PAI (**allegato 1**);
 - autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ex L.R. 25/2003 e del D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R;
 - autorizzazione alla realizzazione dei lavori in area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegati 2 e 3**);
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - nulla osta per interferenza con la viabilità provinciale ex D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 come da nota della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 in data 17/12/2020 prot. n. 96160 (**allegato 4**);
 - parere della Città metropolitana di Torino al rilascio dell'autorizzazione comunale al mutamento temporaneo di destinazione d'uso su terreni gravati da uso civico;
- Il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, oltre che nelle Convenzioni sottoscritte con il Comune di Quassolo, è condizione vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto;
- 5) prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà provvedere a:

- depositare il progetto di reinserimento e recupero ambientale aggiornato alla nuova configurazione progettuale in variante, con la relativa dichiarazione giurata resa dal tecnico incaricato, completa di computo metrico e analisi dei prezzi;
 - stipulare, secondo le modalità rese disponibili da questa Amministrazione, apposita garanzia finanziaria a beneficio della stessa, di importo pari a quanto risultante nella dichiarazione giurata di cui al punto precedente, a garanzia della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione di derivazione d'acqua;
 - stipulare, secondo le modalità rese disponibili da questa Amministrazione, apposita garanzia finanziaria a beneficio della stessa, di importo pari a Euro 47.350,00 – per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto;
 - acquisire da parte del Comune di Quassolo la concessione amministrativa per il mutamento temporaneo di destinazione d'uso dei terreni comunali gravati da uso civico, in adempimento della D.D. n. 6233 del 30/12/2020 della Direzione Programmazione, Monitoraggio, OO.PP. Beni e Servizi;
 - acquisire da parte del Comune di Quassolo l'assenso in materia di viabilità per quanto concerne gli accessi 1 e 2;
 - acquisire da parte del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, la concessione per l'interferenza dell'intervento con la viabilità provinciale ed il nulla osta per l'accesso temporaneo di cantiere, ex D.Lgs.n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992; restano ferme tutte le ulteriori prescrizioni riportate nel parere in materia stradale espresse con la nota della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 in data 17/12/2020 prot. n. 96160 (allegato 4) e, per quanto compatibili, con la nota del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III in data 11/2/2015 prot. n. 20954 - riportate nella D.D. n. 676-26045 del 22/9/2016, ed alla cui ottemperanza è vincolata l'efficacia del presente provvedimento
 - presentare al Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità gli elaborati integrativi ed il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di verificare il recepimento delle prescrizioni di cui all'allegato 4;
 - presentare ad AIPo il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di verificare il recepimento delle prescrizioni di cui all'allegato 1; il progetto esecutivo di cui al presente punto e al punto precedente dovrà altresì recepire, per quanto compatibile con la configurazione in variante, le osservazioni formulate da AIPo nelle note in data 8/2/2016 e 10/6/2016 rispettivamente prott. nn. 2895 e 15127;
 - in merito agli interventi selvicolturali di compensazione, rispettare le norme della L.R. 4/2009 e gli artt. 4 e 6 del Regolamento forestale (comunicazione o autorizzazione);
 - dare corso agli adempimenti previsti dalla Regione Piemonte Settore Tecnico ai fini della realizzazione della linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/84;
- 6)** il titolare è tenuto, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento ed ove non abbia già provveduto, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del suddetto provvedimento di delega dovrà comunicare l'inizio dei lavori. L'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati detti termini;
- 7)** i lavori dovranno essere ultimati entro il 3/8/2021, termine corrispondente a cinque anni decorrenti dal D.S.M. n. 295-17798 del 4/8/2016 riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ed entro il quale, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto deve essere realizzato; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 8)** l'eventuale proroga dei termini di inizio e fine lavori potrà essere presentata a questa Direzione, al Servizio Valutazioni Ambientali Nucleo VIA-VAS-AIA e al Comune di Quassolo, tassativamente in data antecedente i termini stabiliti, a pena di perdita di efficacia

dell’Autorizzazione Unica e del giudizio di compatibilità ambientale, e ciò anche in pendenza del suddetto provvedimento di delega all’esercizio dei poteri espropriativi qualora lo stesso sia in istruttoria.

9) di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., resta immutata la durata dell’efficacia del termine della dichiarazione di pubblica utilità entro il quale emanare il decreto di esproprio, pari a cinque anni dal provvedimento di Autorizzazione Unica che dispone la pubblica utilità dell’opera (e dunque fino al 21/9/2021);
- la scadenza del termine di cui al punto precedente determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- ai sensi del comma 5 del suddetto art. 13, la proroga della durata dell’efficacia del termine della dichiarazione di pubblica utilità entro il quale emanare il decreto di esproprio può essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni (e dunque al massimo fino al 21/9/2023);

10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione con l’esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l’impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a e-Distribuzione SpA, ai gestori di pubblici servizi e alle ditte espropriande ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalità e le forme previste dalla Legge;

12) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell’Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)”